



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale deliberato Euro 37.369.999,49 – sottoscritto e versato Euro 13.960.176,11

Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029

REA di Milano n. 975958 - Partita IVA n. 03650800158

Assemblea Speciale degli Azionisti

Titolari di azioni di categoria B

del 14 settembre 2012 (1^a convocazione) e del 5 ottobre 2012 (2^a convocazione)

1. Proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta in conformità all'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"), secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

PREMESSA

- In data 30 ottobre 2009, nel contesto di quanto disposto dall'accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182 bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, sottoscritto tra il Gruppo Gabetti e gli istituti di credito in data 24 aprile 2009 (l'"Accordo di Ristrutturazione"), si è perfezionato l'aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. ("Gabetti" ovvero la "Società" ovvero l'"Emittente") in data 26 giugno 2009, a valere sulla delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 12 maggio 2009, riservato agli istituti finanziatori sottoscrittori dell'Accordo di Ristrutturazione, con l'integrale sottoscrizione e liberazione di n. 29.976.019 azioni di categoria B Gabetti Property Solutions S.p.A. (codice ISIN IT0004514508), prive di valore nominale espresso (le "Azioni B"), ad un prezzo di emissione di Euro 0,834 cadauna, per un controvalore complessivo pari ad Euro 24.999.999,846.
- In conformità a quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione, le n. 29.976.019 azioni di categoria B non sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario e hanno le seguenti caratteristiche:

Partecipazione agli utili delle azioni di categoria B: a ciascuna azione di categoria B spettano utili in misura eguale a quelli spettanti a ciascuna azione ordinaria di Gabetti Property Solutions S.p.A. (e pertanto gli utili complessivi di Gabetti Property Solutions S.p.A. di cui verrà deliberata la distribuzione verranno suddivisi per la somma del numero complessivo delle azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. e del numero complessivo delle azioni di categoria B).

Partecipazione alle perdite delle azioni di categoria B: le azioni ordinarie e le azioni di categoria B partecipano alle eventuali perdite in misura proporzionale e pari passu, fermo restando che eventuali riduzioni di capitale verranno effettuate esclusivamente senza variazione del numero di azioni in circolazione.

Diritto di voto e di impugnativa delle azioni di categoria B: le azioni di categoria B sono prive del diritto di voto ma attribuiscono il diritto di impugnare le delibere dell'assemblea dei soci di Gabetti Property Solutions S.p.A..

Facoltà di conversione: i titolari delle azioni di categoria B hanno il diritto di convertire le azioni di categoria B in azioni ordinarie Gabetti Property Solutions applicando un rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie ogni n. 8 azioni di categoria B:

- (i) nei 60 giorni lavorativi sulla piazza di Milano (in prosieguo "Giorni Lavorativi") successivi all'approvazione del bilancio di Gabetti Property Solutions S.p.A. al 31 dicembre 2013; ovvero
- (ii) nel caso in cui sia stato esercitato nei confronti di Gabetti Property Solutions S.p.A. il diritto di risoluzione previsto dal paragrafo 5.1 dell'Accordo di Ristrutturazione e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.2. del citato Accordo di Ristrutturazione ovvero nel caso in cui sia stato esercitato nei confronti di tutte le Società sottoscrittrici dell'Accordo di Ristrutturazione il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.3 dello stesso Accordo di Ristrutturazione, nei 60 Giorni Lavorativi successivi all'esercizio di tali diritti; con la precisazione che nelle ipotesi sub (ii) il diritto di conversione spetterà esclusivamente al Creditore che abbia esercitato i diritti ivi indicati.

Al momento in cui dia corso alla conversione delle azioni di categoria B in azioni ordinarie, nessun socio potrà esser titolare di un numero di azioni di categoria B che attribuisca il diritto a ricevere a seguito della conversione un numero di azioni ordinarie che, sommate a quelle già eventualmente detenute da tale socio e/o da altro soggetto del medesimo gruppo di imprese cui appartiene tale socio, permetta al socio, da solo o congiuntamente agli altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, di superare il 10% del capitale sociale ordinario di Gabetti Property Solutions S.p.A.. Pertanto, nel caso in cui si verificasse detta circostanza, la facoltà di conversione sarà subordinata alla previa vendita da parte del socio interessato di un numero di azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. o di azioni di categoria B tale da consentire il rispetto del predetto limite.

Facoltà di riscatto: Gabetti Property Solutions S.p.A. ha la facoltà di riscattare, in una o più volte, tutte le, o parte delle, azioni di categoria B rispettando il criterio di proporzionalità mediante pagamento di un importo, che Gabetti Property Solutions S.p.A. ritiene essere coerente con i principi di equa valorizzazione delle partecipazioni sociali, pari al maggiore tra (i) il prezzo di emissione delle azioni di categoria B maggiorato di un interesse annuale calcolato applicando un tasso pari all'Euribor a tre mesi maggiorato del 3% (con la precisazione che in nessun caso tale tasso di interesse complessivo potrà essere superiore al 5%) e (ii) la media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A.

nei 30 Giorni Lavorativi precedenti l'esercizio della facoltà di riscatto, diminuita del 10%. La facoltà di riscatto può essere esercitata da Gabetti Property Solutions S.p.A. in ogni momento nel periodo ricompreso tra il 60° Giorno Lavorativo successivo alla data di emissione delle azioni di categoria B e la data di approvazione del bilancio di Gabetti Property Solutions S.p.A. al 31 dicembre 2013.

Negoziabilità: le azioni di categoria B sono trasferibili.

- In data 27 luglio 2012 è stato perfezionato con tutte le banche creditrici del Gruppo Gabetti un accordo di risanamento (l' "Accordo di Risanamento") che prevede sostanzialmente quanto segue:
 - semplificazione della struttura societaria del Gruppo Gabetti;
 - separazione e dismissione delle società che svolgono l'attività di gestione e vendita del portafoglio immobiliare ("Investment & Property") (la "BU Investment") funzionale al riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo (a seguito del quale il Gruppo procederà al deconsolidamento di una quota significativa dei propri assets e relativo debito allocato);
 - consolidamento del debito per gli interessi maturati al 30 settembre 2011 e postergati ai sensi del precedente Accordo Modificativo di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti;
 - riscadenziamento del debito finanziario chirografario consolidato (inclusi gli interessi postergati di cui al punto precedente) al 31 dicembre 2018, prevedendo un *decalage* dello stesso in linea con l'evoluzione dei flussi di cassa previsti nel Piano Strategico del Gruppo, pur garantendo delle rate minime di rimborso pari a 0,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2013, 1,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2014, 3 milioni di Euro al 31 dicembre 2015, 3,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2016 e 3,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017;
 - mantenimento dei tassi di interesse sull'indebitamento finanziario consolidato in linea con il precedente Accordo Modificativo di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, ad eccezione del debito allocato alla linea "Altri Business" a cui viene applicato un tasso di interesse pari a 100bps;
 - aumento di capitale sociale a pagamento per un importo di 32 milioni di Euro;
 - destinazione di parte dei proventi dell'aumento di capitale per un ammontare di 6 milioni di Euro per finanziare la BU Investment attraverso un prestito subordinato necessario a dotare la stessa dei mezzi finanziari necessari. Tale prestito, fruttifero di interessi allo 0,75%, sarà subordinato e postergato al rimborso del debito chirografario della BU Investment;
 - garanzia di 8 milioni di Euro prestata da Gabetti Property Solutions S.p.A. ai creditori bancari della BU Investment;
 - modifica dei *covenant* previsti nel precedente Accordo Modificativo di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti e posticipazione della loro verifica con riferimento al bilancio consolidato al 31 dicembre 2013;
 - facoltà degli istituti di credito di esprimere la volontà di convertire in via anticipata, entro un periodo di 30 giorni lavorativi dalla data di efficacia dell'accordo di risanamento, in azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. le azioni di categoria B dagli stessi detenute;

- mantenimento all'interno del Gruppo Gabetti anche della linea "Altri Business", riferita alla gestione e al recupero del portafoglio crediti per mutui erogati fino al 1997 ("*Non Performing Loans*"), con modalità, tuttavia, che non inficino il processo di risanamento del Gruppo.
- In data 31 luglio 2012 si sono avverate tutte le condizioni sospensive previste nell'Accordo di Risanamento; l'Accordo di Risanamento è divenuto, pertanto, efficace.
- Ai sensi dell'Accordo di Risanamento, in caso di avveramento delle condizioni sospensive, gli effetti dell'Accordo di Risanamento retroagiranno (se e in quanto possibile) tra le parti alla data di sottoscrizione dello stesso (i.e. 27 luglio 2012).

Ciò premesso, in coerenza con i contenuti dell'Accordo di Risanamento e in via funzionale alla esecuzione dello stesso, si rende opportuno prevedere nello Statuto sociale, accanto alle ipotesi di conversione già contemplate, la facoltà degli istituti di credito di convertire in azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. le azioni di categoria B dagli stessi detenute durante una "finestra temporale" di 5 giorni dalla data di iscrizione della relativa delibera presso il Registro delle Imprese.

Resta invariato il rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie della Società ogni n. 8 Azioni B e senza in ogni caso aumento del capitale sociale.

La modifica, indicando sul diritto di conversione delle Azioni B, sarà sottoposta anche all'approvazione dell'Assemblea Speciale degli Azionisti Titolari di azioni di categoria B, che sarà chiamata a deliberare sulla proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale in data 14 settembre 2012 (in prima convocazione) e in data 5 ottobre 2012 (in seconda convocazione).

Pertanto, solo a condizione che intervenga e successivamente: i) all'approvazione da parte dall'Assemblea Speciale degli Azionisti Titolari di azioni di categoria B della proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale; ii) all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti Titolari di azioni ordinarie della proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale; iii) all'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Speciale degli Azionisti Titolari di azioni di categoria B; iv) all'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti Titolari di azioni ordinarie, si potrà dare corso alla conversione in azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. delle Azioni B detenute dai titolari delle Azioni B.

Restano, inoltre, ferme le attuali previsioni dell'art. 6 dello Statuto Sociale relative all'esercizio del diritto di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie della Società da parte dei titolari delle Azioni B, secondo il rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie della Società ogni n. 8 Azioni B e senza in ogni caso aumento del capitale sociale.

Ciò premesso e considerato, illustriamo di seguito la modifica proposta all'art. 6 dello Statuto Sociale e riportiamo l'esposizione a confronto del testo dell'art. 6 dello Statuto Sociale vigente e di quello di cui si propone l'adozione, evidenziando in quello proposto, mediante scritturazione in grassetto, le variazioni che si propongono di apportare.

Articolo 6 – Azioni

La proposta consiste nella modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale al fine di introdurre il diritto di convertire le Azioni B in azioni ordinarie della Società da parte dei titolari delle Azioni B entro 5 giorni dalla data dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata il 14 settembre 2012 (in prima convocazione) e il 5 ottobre 2012 (in seconda convocazione) per deliberare in merito alla modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale volta a permettere la conversione stessa, fermo restando il disposto di cui all'art. 2436 del codice civile.

Resta immutato il rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie dell'Emittente ogni n. 8 Azioni B e senza in ogni caso aumento del capitale sociale.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 6 – Azioni	Articolo 6 – Azioni
<p>Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo.</p> <p>In deroga a quanto stabilito dal primo comma, le Azioni B sono prive del diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea straordinaria, mentre attribuiscono, oltre agli ordinari diritti patrimoniali, il diritto di impugnare le delibere dell'assemblea dei soci della società.</p> <p>Inoltre, nei 60 giorni lavorativi successivi all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013 i titolari delle Azioni B hanno il diritto di convertire le Azioni B in azioni ordinarie della Società secondo il rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie della Società ogni n. 8 Azioni B, e senza in ogni caso aumento del capitale sociale. Lo stesso diritto di conversione spetta a ciascun sottoscrittore delle Azioni B che eserciti il diritto di risoluzione previsto dal paragrafo 5.1 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.2 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.3 dell'Accordo; in tal caso il termine è di 60 giorni lavorativi successivi all'esercizio di tali diritti.</p> <p>Al momento in cui dia corso alla conversione delle Azioni B in azioni ordinarie, nessun socio potrà esser</p>	<p>Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo.</p> <p>In deroga a quanto stabilito dal primo comma, le Azioni B sono prive del diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea straordinaria, mentre attribuiscono, oltre agli ordinari diritti patrimoniali, il diritto di impugnare le delibere dell'assemblea dei soci della società.</p> <p>Inoltre, nei 60 giorni lavorativi successivi all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013 i titolari delle Azioni B hanno il diritto di convertire le Azioni B in azioni ordinarie della Società secondo il rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie della Società ogni n. 8 Azioni B, e senza in ogni caso aumento del capitale sociale. Lo stesso diritto di conversione spetta a ciascun sottoscrittore delle Azioni B che eserciti il diritto di risoluzione previsto dal paragrafo 5.1 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.2 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.3 dell'Accordo; in tal caso il termine è di 60 giorni lavorativi successivi all'esercizio di tali diritti.</p> <p>Il medesimo diritto di conversione spetta altresì ai titolari delle Azioni B per il periodo di 5 giorni</p>

titolare di un numero di Azioni B che attribuisca il diritto a ricevere a seguito della conversione un numero di azioni ordinarie che, sommate a quelle già eventualmente detenute da tale socio e/o da altro soggetto del medesimo gruppo di imprese cui appartiene tale socio, permetta al socio, da solo o congiuntamente agli altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, di superare il 10% del capitale sociale ordinario. Pertanto, nel caso in cui si verificasse detta circostanza, la facoltà di conversione sarà subordinata alla previa vendita da parte del socio interessato di un numero di azioni ordinarie o di Azioni B tale da consentire il rispetto del predetto limite.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-sexies del codice civile, la Società ha la facoltà di riscattare, nel rispetto delle disposizioni di legge, in una o più volte, tutte le, o parte delle, Azioni B rispettando il criterio di proporzionalità, mediante pagamento di un importo, coerente con i principi di equa valorizzazione delle partecipazioni sociali, pari al maggiore tra (i) il prezzo di emissione delle Azioni B maggiorato di un interesse annuale calcolato applicando un tasso pari all'Euribor a tre mesi maggiorato del 3% (con la precisazione che in nessun caso tale tasso di interesse complessivo potrà essere superiore al 5%) e (ii) la media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. nei 30 giorni lavorativi sulla piazza di Milano precedenti l'esercizio della facoltà di riscatto, diminuita del 10%. La facoltà di riscatto può essere esercitata dalla Società in ogni momento nel periodo ricompreso tra il sessantesimo giorno lavorativo sulla piazza di Milano successivo alla data di emissione delle Azioni B e la data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013.

Ai fini del presente articolo, per "Accordo" si intende l'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario sottoscritto, ai sensi dell'art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in data 24 aprile 2009 e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 aprile 2009.

Consentendolo la legge, e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore e viceversa a scelta e spese dell'azionista; le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo azionista per ciascuna di esse.

successivi all'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle delibere dell'Assemblea Straordinaria del [●].

Al momento in cui dia corso alla conversione delle Azioni B in azioni ordinarie, nessun socio potrà essere titolare di un numero di Azioni B che attribuisca il diritto a ricevere a seguito della conversione un numero di azioni ordinarie che, sommate a quelle già eventualmente detenute da tale socio e/o da altro soggetto del medesimo gruppo di imprese cui appartiene tale socio, permetta al socio, da solo o congiuntamente agli altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, di superare il 10% del capitale sociale ordinario. Pertanto, nel caso in cui si verificasse detta circostanza, la facoltà di conversione sarà subordinata alla previa vendita da parte del socio interessato di un numero di azioni ordinarie o di Azioni B tale da consentire il rispetto del predetto limite.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-sexies del codice civile, la Società ha la facoltà di riscattare, nel rispetto delle disposizioni di legge, in una o più volte, tutte le, o parte delle, Azioni B rispettando il criterio di proporzionalità, mediante pagamento di un importo, coerente con i principi di equa valorizzazione delle partecipazioni sociali, pari al maggiore tra (i) il prezzo di emissione delle Azioni B maggiorato di un interesse annuale calcolato applicando un tasso pari all'Euribor a tre mesi maggiorato del 3% (con la precisazione che in nessun caso tale tasso di interesse complessivo potrà essere superiore al 5%) e (ii) la media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. nei 30 giorni lavorativi sulla piazza di Milano precedenti l'esercizio della facoltà di riscatto, diminuita del 10%. La facoltà di riscatto può essere esercitata dalla Società in ogni momento nel periodo ricompreso tra il sessantesimo giorno lavorativo sulla piazza di Milano successivo alla data di emissione delle Azioni B e la data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013.

Ai fini del presente articolo, per "Accordo" si intende l'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario sottoscritto, ai sensi dell'art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in data 24 aprile 2009 e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 aprile 2009.

Consentendolo la legge, e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore e viceversa a scelta e spese dell'azionista; le azioni sono indivisibili

	e la società non riconosce che un solo azionista per ciascuna di esse.
--	--

Si segnala che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

Signori Azionisti Titolari di azioni ordinarie e Signori Azionisti Titolari di azioni di categoria B, ciascuno per quanto di rispettiva competenza,

tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Emittenti e secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3A del Regolamento stesso;
delibera
- di modificare l’art. 6 dello Statuto Sociale aggiungendo un ulteriore comma del seguente tenore:
“Il medesimo diritto di conversione spetta altresì ai titolari delle Azioni B per il periodo di 5 giorni successivi all’iscrizione presso il Registro delle Imprese delle delibere dell’Assemblea Straordinaria del [●]”;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato pro tempore, in via tra essi disgiunta:
 - a) di dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra relative alla conversione delle azioni di categoria B in azioni ordinarie, stabilendo, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il numero delle nuove azioni ordinarie, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte della conversione;
 - b) di adempiere ad ogni obbligo informativo richiesto dalla normativa vigente, con facoltà di aggiornare, anche ai fini del deposito nel Registro delle Imprese, nelle sue espressioni numeriche l’articolo 5 dello Statuto Sociale in relazione alla conversione in azioni ordinarie delle azioni di categoria B;
 - c) di provvedere a quant’altro richiesto, necessario o utile per l’attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato”.

Milano, 31 luglio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Elio Gabetti